



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 1788 di data 29 luglio 2013

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;
**Impianto seggioviario n. M1521 denominato "COSTA – DOSSO DELLA MADONNA", e pista n. 10/1/1 denominata "DOSSO DELLA MADONNA 2" ubicati nella stazione sciistica di Folgaria, in Comune di Folgaria;
Diniego all'utilizzo estivo dell'impianto e di autorizzazione all'esecuzione di lavori per l'apprestamento pista da sci in "Neveplast".**

Sono presenti:

- | | |
|---------------------------------|--|
| - dott. Paolo NICOLETTI | Presidente |
| - dott. Silvio DALMASO | componente supplente Servizio Turismo |
| - ing. Matteo MERZLIAK | componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio |
| - dott. Luca MALESANI | componente supplente Servizio Foreste e fauna |
| - dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale |
| - geom. Sergio BENIGNI | componente supplente Servizio Prevenzione rischi |
| - ing. Claudio PALLAORO | componente supplente Servizio Valutazione ambientale |
| - ing. Sandro RIGOTTI | componente supplente Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche |
| - dott. Paola VISINTAINER | componente supplente Servizio Geologico |
| - ing. Fabio DEGASPERI | componente effettivo Servizio Impianti a fune |

É altresì presenti, senza diritto di voto il geom. Antonio Nicolussi del Servizio Turismo.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 1 luglio 2013, con la quale la società Seggiovia Dosso della Madonna S.n.c., con sede Costa di Folgaria, Via Negheli, 91, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'utilizzo estivo dell'impianto e all'esecuzione di lavori di apprestamento della pista da sci con "Neveplast" nella stazione sciistica di Folgaria, nel medesimo Comune.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma di Leonardo Sulsente, datati luglio 2013.

Udito il relatore.

Preso atto che i lavori in progetto consistono nel posizionamento su buona parte della superficie destinata a pista da sci da discesa di uno strato di tessuto non tessuto e successiva posa di uno specifico materiale plastico denominato "neveplast", per permettere l'utilizzo degli sci anche nella stagione estiva.

Accertato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Considerato che la località Costa di Folgaria interessata dalla proposta d'intervento è caratterizzata da un contesto, ancorché antropizzato, di pascolo e prato morfologicamente delicato. Tale contesto, seppure interessato dalle infrastrutture per lo sci invernale, risulta vocato, nella stagione estiva, alle attività escursionistiche ed alla pratica del golf.

La giacitura e l'orientamento della pista da sci rendono l'ambito visibile da molteplici prospettive con particolare riferimento alla viabilità principale di collegamento con il Veneto. L'intervento proposto, finalizzato a consentire una modalità atipica di "sci estivo", comporta l'esteso utilizzo di pannelli in plastica di colore bianco da posizionare sulla pista da discesa, nonché un ampio utilizzo di reti a protezione sia dell'utilizzatore che da eventuali transiti di animali o persone nell'area dedicata alla discesa con gli sci. Tale tipo di intervento gravemente intrusivo rispetto al paesaggio di riferimento, risulta pertanto non ammissibile nei confronti delle esigenze di tutela dei caratteri peculiari del luogo.

Ciò premesso si propone, per le motivazioni sopra addotte, di non rilasciare la richiesta autorizzazione ai sensi del 5° comma, lett. a), del l'art. 6 della l.p. 7/87.

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7,
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di **non autorizzare** la società Seggiovia Dosso della Madonna S.n.c., con sede Costa di Folgaria, Via Negheli, 91, ad eseguire i lavori relativi all'utilizzo estivo dell'impianto e all'apprestamento di una pista da discesa con sci in "neveplast" nella stazione sciistica di Folgaria, nel medesimo Comune, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE
- dott. Paolo Nicoletti -

GM/SD/fr